

Spett.le Comune,
in allegato trasmetto l'oderno riscontro proveniente dall'Avv. Pellliccioni per conto del sig. Galie.
Restando a disposizione, invio cordiali saluti.
Avv. Mario Perugini

Da : "avv.stefaniapellliccioni@pec.it" avv.stefaniapellliccioni@pec.it
A : avv.marioperugini@puntopec.it, mar.contenzioso@pec.agenzia riscossione.gov.it

Cc :
Data : Fri, 18 Oct 2019 12:49:54 +0200
Oggetto : Galie Dino/ Comune Santa Vittoria in Matenano/ Agenzia Entrate-Riscossione - Causa Civile n. 2293/2019 - Giudice di Pace di Fermo

> Gent.mi Colleghi,
> con riferimento al procedimento in oggetto, Vi quantifico di seguito, al netto delle spese di registrazione che chiederò non appena liquidate dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, le somme dovute al Galie Dino da me assistito, in forza della decisione del Giudice di Pace Dott. Fedeli del 19.09.2019, assunta con sentenza n. 352/2019 Rg depositata il 24.09.2019.

> Compensi liquidati	€ 225,00
> Spese generali	€ 33,75
> Cassa Avvocati	€ 10,35
> Totale imponibile	€ 269,10
> Iva al 22%	€ 59,20
> Spese esenti	€ 125,00
> Totale dovuto	€ 453,30.

> Invito, Vostro tramite, i Vostri assistiti a corrispondere spontaneamente in forza del titolo suddetto, l'importo di Euro 453,30 sul conto corrente intestato al Sig. Galie Dino entro i termini di legge, con IBAN: IT86V084713502000150103962.

> Ad ogni buon conto, vengo a comunicarVi la disponibilità del Galie Dino a rinunciare alle spese di lite, a fronte delle rispettive rinunce da parte del Comune di Santa Vittoria in Matenano e dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione a proporre appello avverso la summenzionata sentenza e ad agire in futuro nei confronti del Galie per la riscossione delle somme derivanti dal medesimo titolo e causa.

> Spese di registrazione della sentenza sempre a carico delle parti soccombenti.

> E' mio dovere segnalareVi, fin da ora, come ogni eventuale ed ulteriore azione intentata nei confronti del Galie verrà fortemente contrastata in ogni opportuna sede, con un inevitabile aggravio di spese a Vostro carico.

> Pertanto, considerato l'ammontare delle somme in discussione e anche in virtù del principio di economicità che deve guidare la Pubblica amministrazione, confido vivamente in una **transazione** tra le parti, con l'accettazione della proposta formulata.

> Ciò detto, Vi invito a farmi conoscere la volontà dei Vostri assistiti entro e non oltre venti (20) giorni dal ricevimento della presente.

> Distinti saluti.

> Avv. Pellliccioni Stefania

>


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<postacert errore="nessuno" tipo="posta-certificata">
  - <intestazione>
    <mittente>avvmarioperugini@puntopec.it</mittente>
    <destinatari tipo="certificato">comunessvittoria@pec.it</destinatari>
    <risposte>avvmarioperugini@puntopec.it</risposte>
    <oggetto>Galie Dino/ Comune Santa Vittoria in Matenano/ Agenzia Entrate-Riscossione - Causa
    Civile n. 2293/2019 - Giudice di Pace di Fermo</oggetto>
  - <intestazione>
    - <dati>
      <gestore-emittente>ARUBA PEC S.p.A.</gestore-emittente>
      - <data zona="+0200">
        <giorno>18/10/2019</giorno>
        <ora>16:59:50</ora>
      </data>
    </data>
    <identificativo>opec292.20191018165950.25271.786.1.63@pec.aruba.it</identificativo>
    <msgid><PZKSBP$F544AFC8F29258559FCBA6EE4FDC016A@puntopec.it></msgid>
    <ricevuta tipo="completa"/>
  </dati>
</postacert>
```




UFFICIO GIUDICE DI PACE DI FERMO

SEZIONE F1

Si comunica a:

Avv. STEFANIA PELLICCIONI
VIA B. CAIROLI, 10
ASCOLI PICENO
AP

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
AG

Avv. MARIO PERUGINI
ZAVATTI 8
62012 CIVITANOVA MARCHE
MC

Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: 2293/2019 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: FEDELI GIUSEPPE
Depositata Sentenza Numero: 352/2019
in data : 24/09/2019

Parti nel procedimento

Fermo 24/09/2019

IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(D.r.s.s. Caterina Silenzi)

Fermo 24/09/2019

IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Dr.ssa Caterina Silenzi)

Comune di Santa Vittoria in Matenano Prot. n. 0004935 del 25-09-2019 arrivo Cat

vedi P.Q.M. allegato

MARIO PERUGINI

Difeso da:

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

Convenuto Secondario

Difeso da:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Resistente Principale

STEFANIA PELLICIONI

Difeso da:

GALIE DINO

Ricorrente Principale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GdP di Fermo Avv. Giuseppe Fedeli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2293/2019 R.G., promossa con ricorso in opposizione

avverso cartella di pagamento n. 008 2019 00025425 62 000 notificata il

29.05.2019, emessa dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della

Riscossione - Provincia di Ascoli Piceno e Fermo nei confronti del ricorrente,

DA

GALIE' DINO (c.f. GLADNI48T17H390B), rappresentato e difeso dall'Avv.

Stefania Pellliccioni

RICORRENTE OPPONENTE

CONTRO

-COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO, in persona del Sindaco pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Perugini

- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENTE DELLA

RISCOSSIONE - PROVINCIA DI ASCOLI PICENO E FERMO, in persona del

Direttore e legale rappresentante pro-tempore

RESISTENTI OPPOSTI

Conclusioni delle parti: conformemente agli atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con verbale n. 496/2012 notificato il 18.02.2013 la Polizia Municipale del Comune di Santa Vittoria in Matenano contestava al Galie' Dino la violazione di cui all'art. 142 Cds; in data 18.03.2013 il Galie' Dino provvedeva al pagamento della sanzione di euro 166,70 come da bollettino che si allega al presente ricorso (doc. 1), e - secondo assunto-contestualmente avrebbe inviato al Comando di Polizia Municipale del Comune di Santa Vittoria in Matenano, in ottemperanza alla normativa e all'invito degli accertatori, a mezzo di posta ordinaria l'apposito modulo ove comunicava che era lui medesimo il conducente del veicolo tg. BP347TM che il giorno 28.12.2012 commetteva l'infrazione (doc. 2); in data 18.07.2013 il ricorrente vedeva notificarsi nuovo verbale n. 122/2013 (doc. 3) ove si accertava la violazione di cui all'art. 126-bis comma 2 del Cds con comminazione di sanzione amministrativa di € 291,70: al che il Galie' reinviava, in data 30.07.2013, anche a mezzo fax il modello di comunicazione dei dati che aveva asseritamente sottoscritto e già spedito il 18.03.2013, presentando contestualmente istanza di autotutela diretta all'annullamento del verbale (doc. 4); dopo oltre sei anni e mezzo dall'anzidetto verbale, in data 29.05.2019 il Galie' vedeva notificarsi la cartella di pagamento n. 008 2019 00025425 62 000 dell'importo di ben euro €1.174,32 per infrazione al Codice della Strada (doc. 5), su ruolo emesso dal Comune resistente. Onde il presente gravame. Il ricorso merita accoglimento per il secondo motivo, deve essere rigettato quanto al primo (così come elencati nella opposizione), assorbiti gli altri, per le seguenti considerazioni. Precede, secondo l'ordine logico,

l'esame del motivo che non merita accoglimento. Non coglie nel segno il motivo che attiene all'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto del Comune di Santa Vittoria in Matenano a riscuotere le somme portate dalla cartella gravata a titolo di sanzione amministrativa al Codice della Strada. L'art. 28 della L. 689/1981 dispone che "il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge (Codice della Strada) si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione". L'articolo 1, comma 994, della legge n. 145/2018 che, nel riformulare l'articolo 11, comma 2, del D.L. n. 8/2017, convertito dalla legge n. 45/2017, stabilisce quanto segue: "Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020." Tale ultima disposizione si riferisce inequivocabilmente ai "Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento", senza alcun richiamo particolare a requisiti soggettivi che, invece, sono stati previsti dal Legislatore per le agevolazioni tributarie a favore dei soggetti residenti nel cratere. Il decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 che, all'art. 1, recita testualmente: "1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, di cui all'elenco riportato nell'allegato 1) al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Non si procede al rimborso di quanto già versato". Con successivi decreti legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e Ordinanza 15 novembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è stato ampliato il numero dei Comuni interessati dalle agevolazioni, includendovi quello di Santa Vittoria in Matenano, e prorogati i termini di sospensione dei tributi. Inoltre, in sede di conversione del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, all'articolo 1 al comma 1, le parole: "eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1" sono state sostituite dalle seguenti: "eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Teramo, Pescara, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

con trasmissione agli uffici dell' Agenzia delle entrate e dell' Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti". Dal disposto coordinato delle succitate disposizioni risulta evidente che, da un lato, il Legislatore, al fine di mitigare l'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, ha voluto prevedere specifiche misure di sostegno, consistenti nella postergazione dei versamenti dei tributi, a favore dei residenti nei Comuni del cratere, collegando tale trattamento a particolari condizioni oggettive, quali quelle dell' inagibilità del fabbricato e/o della casa di abitazione. Dall' altro, con la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all' attività di riscossione, il Legislatore ha voluto indirizzare a tutti i soggetti del cratere, vuoi persone fisiche vuoi persone giuridiche vuoi Enti territoriali, attraverso una chiara ed inequivocabile tecnica redazionale, l' operatività della succitata sospensione ("a favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016"). La ratio della normativa del sisma 2016 si fonda su finalità solidaristiche per cui l' unica lettura costituzionalmente orientata non può che essere che la stessa sia applicabile nei confronti di tutti i soggetti del cratere, pena il contrasto con l' art. 3 della Carta Fondamentale. Diversamente opinando, infatti, si realizzerebbe un' ingiustificata disparità di trattamento, assolutamente iniqua, poiché il contribuente godrebbe del beneficio del pagamento differito del versamento dei tributi mentre l' Ente territoriale, insistente nell' area del cratere, non potrebbe usufruire nella sospensione dei termini relativi alla propria attività di riscossione, specie per quei Comuni, insistenti nel cratere, che hanno subito danni alle proprie strutture, come documentato dall' Ente convenuto attraverso la scheda AEDS e l' ordinanza Sindacale nr. 22 del 2016 di parziale inagibilità della sala Consiliare. Il motivo, pertanto, che attiene alla denunciata prescrizione e/o decadenza non coglie nel segno. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo che concerne l' assenza nella cartella gravata del calcolo degli interessi sul debito preteso. Il Giudicante presta adesione al principio più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui "in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev' essere motivata dal momento che il contribuente dev' essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi" (Cass. n. 8651 del 2009 e n. 15554 del 2017)". La cartella di pagamento deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile - indicando il tasso di interesse e del metodo di calcolo -, atteso che tale obbligo deriva dai principi di carattere generale contenuti nell' art. 7 della legge n. 212/2000 (Cass. n. 24933/2016). La cartella impugnata tace sulle modalità della maggiorazione e sul metodo di calcolo; ne deriva che l' atto esattoriale è inevitabilmente illegittimo in quanto privo dei calcoli effettuati dal Concessionario per la quantificazione di tutte le pretese, tra cui anche degli interessi; circostanza questa, ancor più grave, in considerazione che l' atto non esplicita neppure, come contestato dall' attore, se gli interessi siano o meno maturati - ed in quale misura - nel periodo di sospensione previsto dalla normativa sisma 2016. L' opposizione, quanto al suesposto motivo, merita accoglimento. In ordine alle spese, queste seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo e poste solidalmente a carico dei soggetti convenuti, in ossequio al principio di cui alla sentenza Cass. Civ., Sez. II, 08/10/2018, n. 24678, secondo cui "nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa,

anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure avuto riguardo alle spese processuali (sez. 6, n. 2570, 31/1/2017, Rv. 642743); ulteriormente precisandosi che le spese di lite, in base al principio di causalità, vanno poste solidalmente a carico, dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (sez. 6, n. 1070, 18/1/2017, Rv. 642562) - principio applicabile a fortiori al caso di specie.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe

ANNULLA

la cartella di pagamento n. 008 2019 00025425 62 000 notificata il 29.05.2019, emessa dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della Riscossione - Provincia di Ascoli Piceno e Fermo.
Condanna il Comune di Santa Vittoria in Matenano e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento a favore del sig. Dino Galie delle spese di lite che quantifica in complessivi € 350,00, di cui € 125,00 per spese n.i., oltre rimb. forfett. 15% e accessori di legge.
Sic decissum in Fermo hodie 19.09.2019

Il Cancelliere

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Fermo il 24 SET. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luigino Marcantoni

Luigino Marcantoni

Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Fedeli